

D.M. 23 ottobre 2014

Art. 7 comma 4

L'elenco compilato dai Comuni

- **deve fornire, altresì, specifica evidenza degli elementi arborei per i quali risulta già apposto il vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 136 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 42/2004;**
- **deve indicare, altresì, gli elementi arborei per i quali si intende proporre l'avvio del procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 comma 1 lett. a) e secondo le procedure previste dagli artt. dal 138 al 140 del D. Lgs. 42/2004;**

Art. 134

Beni Paesaggistici

1. Sono beni paesaggistici:
(comma così modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 63/2008)
 - a) gli immobili e le aree di cui all'art. 136, individuati ai sensi degli artt. da 138 a 141 (avvio, procedimento e dichiarazione di notevole interesse pubblico);
 - b) le aree di cui all'art. 142 (aree tutelate per legge);
 - c) gli ulteriori immobili ed aree specificatamente individuati a termini dell'art. 136 e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli artt. 143 e 156.

Art. 136

Immobili ed Aree di notevole interesse pubblico

1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico: *(comma così modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 63/2008)*
 - a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, **ivi compresi gli alberi monumentali**;
 - b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
 - c) i complessi di cose immobili che comprendono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri e nuclei storici;
 - d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

La tutela del paesaggio è finalizzata alla sua conservazione e valorizzazione

Gli strumenti che ci consentono di esercitare questa forma di tutela sono:

- a) **Il piano paesaggistico** (PPAR) che, in adempimento a quanto disposto dall'art. 1 bis della L. 431/85 (Galasso), disciplina gli interventi sul territorio con il fine di conservare l'identità storica, garantire la qualità ambientale, il suo valore sociale e le risorse territoriali presenti. Tutela applicata per ambiti territoriali che comprendono le categorie costitutive del paesaggio considerato e i luoghi ad esso circostanti (art.25 del PPAR);
- b) **Il procedimento istitutivo di nuove aree di notevole interesse pubblico ai fini paesaggistici** (vincoli paesaggistici definiti ai sensi dell'art. 136 ed individuati ai sensi degli artt. dal 138 al 141 del D.Lgs. 42/2004);
- c) **La relazione paesaggistica** (ai sensi del DPCM 12 dicembre 2005);
- d) **L'atto autorizzativo** (ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004).

Art. 37 del PPAR

Elementi diffusi del paesaggio agrario

- Si intendono per elementi diffusi del paesaggio agrario:

Querce isolate, querce a gruppi sparsi e le altre specie protette dalla legislazione regionale vigente;

Alberature stradali;

Alberature poderali;

Siepi stradali e poderali;

Vegetazione ripariale;

Macchie e boschi residui.

Prescrizioni permanenti

Per gli elementi diffusi di cui al primo comma è stabilito il divieto di distruzione o manomissione degli elementi stessi salvo l'ordinaria manutenzione e *omissis*

Compete agli strumenti urbanistici

- a) promuovere l'individuazione degli elementi di cui al primo comma *omissis*;
- b) stabilire le prescrizioni per la conservazione e il ripristino e l'estensione degli elementi diffusi;

La Commissione Regionale per la Tutela del Paesaggio

- Con le modifiche apportate al D. Lgs. 42/2004 (Codice) da parte del D. Lgs. 157/06 e del D.Lgs. 63/08 le Commissioni provinciali, originariamente previste dal Codice, sono sostituite dalle Commissioni regionali.
- **La Giunta Regionale delle Marche con Delibera n. 438/2011** istituisce la Commissione Regionale per la Tutela del Paesaggio, composta da:
 - il dirigente della P.F. Urbanistica, Paesaggio ed Informazioni Territoriali;
 - il responsabile P.O. della P.F. Urbanistica, Paesaggio ed Informazioni Territoriali;
 - il direttore regionale del MiBAC;
 - il soprintendente per i beni architettonici;
 - il soprintendente per i beni archeologici;
 - il dirigente della struttura organizzativa provinciale competente in materia di protezione delle bellezze naturali;
 - n. 3 esperti con qualificata, pluriennale e documentata professionalità ed esperienza in materia di tutela del paesaggio;
 - il rappresentante del comando regionale del Corpo Forestale dello Stato nei casi previsti dall'art. 137 comma 2 del d.Lgs. 42/2004.
- La Commissione Regionale per la Tutela del Paesaggio si dota di un regolamento per disciplinare il proprio funzionamento.

Art. 138

Avvio del procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico

(art. così sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 63/2008)

1. La Commissione di cui all'art. 137, (**Commissione Regionale per la Tutela del Paesaggio**) su iniziativa dei componenti di parte ministeriale o regionale, ovvero su iniziativa di altri Enti pubblici territoriali interessati, acquisite le necessarie informazioni attraverso le Soprintendenze e i competenti uffici regionali e provinciali e consultati i Comuni interessati nonché, ove opportuno, esperti della materia,
 - **Valuta la sussistenza del notevole interesse pubblico**, ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs.42/2004, degli immobili e delle aree per i quali è stata avviata l'iniziativa (**istanza**);
 - **Formula e struttura una proposta**, con riferimento ai valori naturali, morfologici, storici, culturali, estetici, espressi dagli immobili e dalle aree, ed alla loro valenza identitaria in rapporto al territorio, **che contiene le prescrizioni d'uso** (vestizione del vincolo) intese ad assicurare la conservazione dei valori paesaggistici suddetti;
 - **Propone l'adozione della relativa dichiarazione** alla Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Consiliare.

2. La Commissione (CRTP) decide se dare seguito all'atto d'iniziativa entro 60 gg. dalla data di presentazione dell'atto medesimo. Decorso infruttuosamente il predetto termine, entro i successivi 30 GG. il componente della Commissione o l'ente pubblico territoriale che ha assunto l'iniziativa può formulare la proposta di dichiarazione direttamente alla Regione.

3. E' fatto salvo il potere del Ministero, su proposta motivata del Soprintendente, previo parere della Regione interessata che deve essere motivatamente espresso entro e non oltre 30 gg. dalla richiesta, di dichiarare il notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree di cui all'art. 136.

Art. 131

Paesaggio

(art. così sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 63/2008)

1. **Per paesaggio si intende il territorio espressivo di identità**, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni.
2. *omissis*
3. *omissis*
4. **La tutela del paesaggio**, ai fini del presente Codice, **è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime.** *omissis*
5. **La valorizzazione del paesaggio concorre a promuovere lo sviluppo della cultura.** *omissis* **La valorizzazione è attuata nel rispetto delle esigenze della tutela.**
6. *omissis*

Art. 139

Procedimento

(art. così sostituito dall'art. 9 del d.lgs. n. 157/2006)

1. La proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico, di cui all'art. 138, **corredata di planimetria redatta in scala idonea alla puntuale individuazione degli immobili e delle aree che ne costituiscono oggetto è pubblicata per 90 gg.** all'albo pretorio (online) e depositata a disposizione del pubblico presso gli uffici dei Comuni interessati. La proposta è altresì comunicata alla città metropolitana e alla provincia interessate.

(comma così modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 63/2008)

2. Dell'avvenuta proposta e relativa pubblicazione è data senza indugio notizia su 2 quotidiani a diffusione regionale, nonché su 1 a diffusione nazionale e sui siti informatici della Regione e degli altri Enti pubblici territoriali nel cui ambito ricadono gli immobili o le aree da assoggettare a tutela. Dal primo giorno di pubblicazione decorrono gli effetti di cui all'art. 146 comma 1 del D.Lgs. 42/2004. Alle medesime forme di pubblicità è sottoposta la determinazione negativa della Commissione.

(comma così modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 63/2008)

3. **Per gli immobili indicati alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 136, viene altresì data comunicazione dell'avvio del procedimento di dichiarazione al proprietario, possessore o detentore del bene.**
4. **La comunicazione di cui al comma 3 contiene gli elementi, anche catastali, identificativi dell'immobile** e la proposta formulata dalla Commissione. Dalla data di ricevimento della comunicazione decorrono gli effetti di cui all'art. 146 comma 1 del D.Lgs. 42/2004.
5. **Entro i 30gg. successivi al periodo di pubblicazione di cui al comma 1, i Comuni, le città metropolitane, le provincie, le associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e gli altri soggetti interessati possono presentare osservazioni e documenti alla Regione, che ha altresì facoltà di indire un'inchiesta pubblica. I proprietari, possessori o detentori del bene possono presentare osservazioni e documenti entro i 30 gg. successivi alla comunicazione individuale di cui al comma 3.**

(comma così modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 63/2008)

Art. 140

Dichiarazione di notevole interesse pubblico

(art. così sostituito dall'art. 10 del d.lgs. n. 157/2006)

1. **La Regione**, sulla base della proposta della Commissione (CRTP), esaminati le osservazioni e i documenti e tenuto conto dell'esito dell'eventuale inchiesta pubblica, entro 60 gg. dalla data di scadenza dei termini dell'art. 139 comma 5, **emana il provvedimento** relativo alla dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree indicati, rispettivamente alle lett. a) e b) e alle lett. c) e d) del comma 1 dell'art. 136.

(comma così modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 63/2008)

2. **La dichiarazione di notevole interesse pubblico detta la specifica disciplina (vestizione)** intesa ad assicurare la conservazione dei valori espressi dagli aspetti e caratteri peculiari del territorio considerato. Essa costituisce parte integrante del piano paesaggistico e non è suscettibile di rimozioni o modifiche nel corso del procedimento di redazione o revisione del medesimo.

(comma così sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 63/2008)

3. La dichiarazione di notevole interesse pubblico, quando ha ad oggetto gli immobili indicati alle lett. a) e b) dell'art. 136 comma 1, è notificata al proprietario, possessore o detentore del bene, depositata presso ogni Comune interessato e trascritta, a cura della Regione, nei registri immobiliari. Ogni dichiarazione di notevole interesse pubblico è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino Ufficiale della Regione (BUR).

(comma così sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 63/2008)

4. Copia della Gazzetta Ufficiale è affissa per 90 gg. all'albo pretorio di tutti i Comuni interessati. Copia della dichiarazione e delle relative planimetrie resta depositata a disposizione del pubblico presso gli uffici dei Comuni interessati.

(comma così modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 63/2008)

5. *(comma abrogato dall'art. 2 del d.lgs. n. 63/2008)*

Art. 142

Aree Tutelate per legge

(art. così sostituito dall'art. 12 del d.lgs. n. 157/2006,

poi modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 63/2008)

1. **Sono comunque di interesse paesaggistico** e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:
 - a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di **300 metri dalla linea di battigia**, anche per i terreni elevati sul mare;
 - b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di **300 metri dalla linea di battigia**, anche per i territori elevati sui laghi;
 - c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di **150 metri ciascuna**;

d) le montagne per la parte eccedente 1600 metri slm per la catena alpina e 1200 slm per la catena appenninica e per le isole;

e) i ghiacciai e i circoli glaciali;

f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;

g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'art. 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 227;

h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;

i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal DPR 13 marzo 1976 n. 448;

l) i vulcani;

m) le zone di interesse archeologico.

2. La disposizione di cui al comma 1 lett. a), b), c), d), e), g), h), l), m), **non si applica alle aree che** alla data del 6 settembre 1985:

a) erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968 n. 1444, come **zone territoriali omogenee A e B**;

b) erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968 n. 1444, come **zone territoriali diverse dalle zone A e B**, limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate;

c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'art. 18 della legge 22 ottobre 1971 n. 865.

3. La disposizione del comma 1 **non si applica, altresì, ai beni ivi indicati alla lett. c)** che la Regione abbia ritenuto in tutto o in parte irrilevanti ai fini paesaggistici includendoli in apposito elenco reso pubblico e comunicato al Ministero.

Il Ministero, con provvedimento motivato, può confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni. Il provvedimento di conferma è sottoposto alle forme di pubblicità previste dall'art. 140 comma 4.

4. Resta in ogni caso ferma la disciplina derivante dagli atti e dai provvedimenti indicati all'art. 157.

Dal vincolo all'autorizzazione paesaggistica passando per la relazione paesaggistica

- Il vincolo paesaggistico manifesta i seguenti effetti giuridici (art. 146 del D.Lgs. 42/2004):

L'obbligo di conservazione

- I proprietari possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati per legge ai sensi dell'art. 142 o in base alla legge ai sensi degli artt. 136, 143 comma 1 lett. d) e 157, non possono distruggerli, né introdurre modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.

L'obbligo di autorizzazione

- I soggetti di cui sopra hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendono intraprendere, corredato della prescritta documentazione, astenendosi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione.

D.M. 23 ottobre 2014

Art. 9 comma 2

Deve essere richiesta, altresì, l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs 42/2004

- **Per gli elementi arborei che risultano sottoposti a provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 42/2004;**
- e**
- **Per gli elementi arborei per i quali risulti già pubblicata la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 139 comma 2 del D. Lgs. 42/2004;**

- **La Convenzione Europea sul Paesaggio**, (ratificata dall'Italia il 9 Gennaio 2006 con la Legge n. 14) ha tra i suoi obiettivi fondamentali quello di proteggere e promuovere la relazione sensibile che le popolazioni stabiliscono con il proprio territorio e che passa attraverso i comportamenti responsabili di ciascun individuo
- **La Convenzione Europea sul Paesaggio** ritiene che l'identità e la riconoscibilità paesaggistica, quali elementi di qualità di un luogo, concorrono a formare una coscienza collettiva che sviluppa nelle popolazioni il loro senso di appartenenza.